

COMUNE DI CANONICA D'ADDA
(Provincia di Bergamo)



**REGOLAMENTO COMUNALE DEI VOLONTARI DI
PROTEZIONE CIVILE E ISTITUZIONE DEL
COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE**

Indice generale

Art.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- 1 Finalità del regolamento
- 2 Le attività e le funzioni di protezione civile
- 3 Modalità di attuazione delle attività di protezione civile

TITOLO II – IL COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE E IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE

- 4 Costituzione del Comitato Comunale di Protezione Civile
- 5 Attribuzioni del Comitato Comunale
- 6 Centro Operativo Comunale di protezione civile

TITOLO III – CENSIMENTO DELLE RISORSE

- 7 Censimento delle risorse
- 8 Inventario e custodia dei beni

TITOLO IV – INTERVENTI DI EMERGENZA

- 9 Eventi calamitosi. Interventi di soccorso e assistenza
- 10 Fase di allertamento

TITOLO V - IL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

- 11 Finalità del gruppo comunale volontario di protezione civile
- 12 Requisiti di ammissione al gruppo
- 13 Membri effettivi e aggregati

TITOLO VI – ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE

- 14 Organi del gruppo

TITOLO VII – ADDESTRAMENTO DEI VOLONTARI E DOTAZIONE DEI MEZZI

- 15 Esercitazioni addestrative

16 [Equipaggiamento dei volontari](#)

17 [Materiali e mezzi in dotazione](#)

TITOLO VIII – DIRITTI E DOVERI DEI VOLONTARI E MODALITA' D'IMPIEGO

18 [Doveri dei volontari](#)

19 [Diritti dei volontari](#)

20 [Sanzioni disciplinari](#)

21 [Modalità d'impiego dei volontari](#)

22 [Interventi in ambito extra-comunale](#)

TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI

23 [Pubblicità del Regolamento.](#)

24 [Entrata in vigore ed abrogazioni](#)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità del Regolamento

Il presente regolamento disciplina la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Comunale di Protezione Civile e del Gruppo Comunale di Protezione Civile allo scopo di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi, ai sensi della legge 08.12.1970, n.996, del D.P.R. 06.02.1981, n. 66, della legge 24.02.1992, n. 225, del D.L.gs 31.03.1998, n. 112 e de D. L.gs 18.08.2000 n. 267 ed infine delle leggi regionali n. 58/84, n. 17/98 e n. 11/01.

Per il conseguimento delle finalità di protezione civile, il Sindaco promuove e coordina le attività e gli interventi dell'amministrazione comunale, nel rispetto delle disposizioni nazionali, regionali e comunali in materia di protezione civile.

Al verificarsi di eventi calamitosi o di ipotesi di rischio emergente nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco dovrà coordinare i propri interventi con gli altri organi di protezione civile per fronteggiare l'emergenza o per prevenire l'insorgenza di gravi danni all'incolumità delle persone e dei beni pubblici e privati.

Art. 2 – Le attività e le funzioni di protezione civile

Il Comitato Comunale di Protezione Civile utilizza le risorse umane e materiali disponibili nel territorio comunale per lo svolgimento delle attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.

In particolare, provvede ad attuare le sottoelencate attività e/o interventi di protezione civile:

- a) la predisposizione e l'aggiornamento del Piano comunale di protezione civile in armonia con piani nazionali, regionali e provinciali;
- b) l'elaborazione di piani di intervento per il soccorso alla popolazione e per il rapido ripristino dei servizi pubblici;
- c) l'approntamento di un Centro Operativo Comunale per la raccolta delle informazioni e dei dati di rilevamento, dotato di adeguati sistemi informativi e apparati di telecomunicazioni;
- d) l'acquisizione di attrezzature, mezzi e materiali di soccorso e di assistenza finalizzate alla logistica e al pronto intervento in fase di emergenza;

- e) l'adozione di tutti i provvedimenti amministrativi per l'approntamento delle risorse per far fronte all'emergenza e assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- f) l'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali o di specifici accordi tra Enti;
- g) la formazione di una moderna coscienza della protezione civile attraverso la promozione di programmi ed interventi educativi rivolti alla popolazione scolastica;
- h) l'avvio di una efficace attività di formazione e addestramento per i volontari che prestano la loro opera nell'ambito del Gruppo Comunale volontario di protezione civile e/o delle organizzazioni di volontariato operanti e riconosciute;
- i) l'attivazione di iniziative di formazione e aggiornamento del personale comunale coinvolto a vario titolo nelle attività di protezione civile.

Le suddette attività e/o interventi di protezione civile si svolgono in ambito comunale secondo le modalità stabilite dal presente regolamento nel rispetto delle direttive degli organi competenti in materia di protezione civile.

Art. 3 – Modalità di attuazione delle attività di protezione civile.

Il Comitato Comunale di protezione civile, nel rispetto di quanto previsto dai piani comunali, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile, provvede all'esecuzione delle attività di protezione civile di cui al precedente art. 2 attraverso una struttura comunale permanente composta da:

- a) il Comitato Comunale di protezione civile;
- b) il Gruppo Comunale volontario di protezione civile.

Le attività sopra descritte possono essere promosse e realizzate anche mediante forma associative e di cooperazione fra Enti locali previste dal D.L.gs 18.08.2000 n. 267.

In particolare dette attività di protezione civile potranno essere svolte attraverso accordi o tramite apposite convenzioni fra Enti interessati contenenti le modalità di attuazione, le forme di consultazione, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Tali forme di cooperazione possono essere altresì realizzate con organizzazioni di volontariato presenti nel territorio e che abbiano acquisito una specifica competenza di protezione civile.

In caso di utilizzo del Gruppo Comunale, al di fuori del territorio di competenza, il Sindaco dovrà chiedere l'autorizzazione al Prefetto o ad altri Organi competenti.

TITOLO II

IL COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE E IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE

Art. 4 – Costituzione del comitato comunale di protezione civile

E' istituito il Comitato Comunale di protezione civile che si compone come segue:

- a) dal Sindaco o Assessore delegato, che lo presiede;
- b) dal Dirigente o Responsabile dei servizi tecnici;
- c) dal Comandante o Responsabile della Polizia Locale ;
- d) dal Coordinatore del Gruppo Comunale volontario di protezione civile.

Fanno parte inoltre del Comitato Comunale, ove esistano, il Comandante della stazione dei Carabinieri, il Comandante del distaccamento dei Vigili del Fuoco, il Direttore sanitario di aziende ospedaliere con servizio 118 e il Delegato Comunale della Croce Rossa Italiana o loro rappresentanti.

I membri del Comitato, in caso di assenza o impedimento, sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni vicarie.

Le riunioni del Comitato avranno luogo nella sede che sarà indicata negli avvisi di comunicazione, almeno due volte l'anno.

Il Sindaco, può di volta in volta, convocare alla seduta del Comitato esperti o rappresentanti di enti ed organizzazioni che abbiano una specifica competenza in materia di protezione civile.

Art. 5 – Attribuzioni del Comitato Comunale

Il Comitato Comunale di protezione civile sovrintende e coordina i servizi e le attività di protezione civile, nell'ambito delle competenze assegnate al Comune dalla normativa vigente. In particolare ad esso sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) sovrintende al puntuale rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento;
- b) sovrintende all'acquisizione dei dati e informazioni per la formazione e/o aggiornamento del Piano Comunale di protezione civile ed alla predisposizione della mappa di rischio;
- c) sovrintende alla formazione degli elenchi e/o inventari delle risorse disponibili nonché al loro aggiornamento;
- d) sovrintende alle attività di formazione e addestramento del Gruppo Comunale volontario di protezione civile;

- e) sovrintende alla fornitura e agli acquisti di mezzi e materiali di protezione civile, esercitando il controllo periodico dei materiali e delle attrezzature costituenti la dotazione del servizio;
- f) promuove ed incentiva le iniziative idonee alla formazione di una moderna coscienza di protezione civile, specialmente nei riguardi degli alunni della scuola dell'obbligo;
- g) elabora le formule per allertare la popolazione nelle situazioni di emergenza o di rischio emergente, nel rispetto delle disposizioni emanate dagli altri organi di protezione civile;
- h) vigila sul corretto adempimento dei servizi di emergenza da parte delle strutture comunali di protezione civile.

Art. 6 – Centro Operativo Comunale di Protezione Civile

Alle dipendenze del Comitato Comunale di protezione civile è costituito il Centro Operativo Comunale cui fanno capo i sistemi comunali di informazione e rilevamento dati, allo scopo di assicurare:

- l'acquisizione e il costante aggiornamento dei dati concernenti la previsione e la prevenzione delle cause di possibili calamità o catastrofi;
- il tempestivo collegamento con gli uffici competenti in materia di protezione civile, onde consentire l'afflusso e la trasmissione di segnalazioni, dati e informazioni rilevanti per l'adozione degli interventi di emergenza.

Detto centro dovrà essere dotato dei mezzi e materiali ritenuti necessari per garantire l'operatività dello stesso, quali ad esempio:

- il Piano Comunale di protezione civile, nonché dai piani provinciali e regionali di emergenza;
- carte topografiche dei territori comunali, provinciale e regionale;
- apparecchiature ricetrasmittenti in dotazione ai radioamatori autorizzati per la trasmissione dati e quant'altro che assicurino il collegamento diretto con le sale operative degli organi di protezione civile;
- amplificatori di voce e relative dotazioni per essere prontamente installati su mezzi comunali atti alla diffusione di comunicati urgenti o di allarme o preallarme alla popolazione;
- supporti informatici per il collegamento in via telematica con il centro operativo degli organi di protezione civile e con uffici pubblici ed aziende erogatrici di pubblica utilità.

TITOLO III

CENSIMENTO DELLE RISORSE

Art. 7 – Censimento delle risorse

Il Piano Comunale di protezione civile è il documento di pianificazione delle attività di previsione e prevenzione finalizzate alla salvaguardia della popolazione, del sistema produttivo, del patrimonio artistico e culturale e del funzionamento dei servizi essenziali.

Detto documento deve contenere l'individuazione dei rischi presenti nel territorio comunale, il censimento delle risorse esistenti e la definizione delle operazioni da attuare nel caso si verifichi un evento calamitoso o una situazione di rischio emergente.

Nella predisposizione del Piano Comunale si dovranno inserire i seguenti elementi essenziali:

- a) definizione della struttura comunale di protezione civile (a livello politico – decisionale e tecnico operativo);
- b) indicazione dei dati riguardanti il territorio;
- c) individuazione dei rischi e delimitazione delle zone potenzialmente interessate da ciascun evento;
- d) trasferimento a livello cartografico dei dati attinenti le risorse, la possibile fonte di rischi prevalenti, le modalità prevalenti;
- e) individuazione della procedura di intervento raggruppate per tipologie omogenee di rischio (sottopiani di emergenza).

Il Piano viene aggiornato annualmente da parte del Direttivo del Gruppo Comunale e comunicato al Sindaco. Il Piano tiene conto di eventuali ipotesi di rischio che possono interessare il territorio di più comuni contermini, anche nell'ottica del necessario coordinamento degli interventi di emergenza e soccorso.

Il censimento dovrà comprendere le risorse disponibili nel territorio comunale che possono essere utilizzate per fronteggiare l'emergenza.

Il Comitato Comunale di protezione civile avrà cura di prendere cognizione dell'inventario dei beni e di proporre l'acquisto del materiale, dei mezzi e delle attrezzature ritenute indispensabili per realizzare un'adeguata struttura di protezione civile. A tal fine viene istituito un apposito stanziamento di bilancio per acquisto, forniture, consumi, manutenzioni ed ogni altro onere di gestione del servizio.

Art. 8 - Inventario e custodia dei beni

Il Direttivo del Gruppo Comunale di protezione civile avrà cura di effettuare l'inventario dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature assegnati in dotazione al Gruppo stesso.

Detto Direttivo avrà cura , inoltre, di provvedere alla manutenzione ordinaria dei mezzi di cui trattasi, assicurandone sempre la piena efficienza.

Il materiale facente parte della dotazione comunale di protezione civile dovrà essere periodicamente revisionato per accertarne lo stato d'uso. Nel caso in cui detto materiale risultasse non più utile per l'impiego, si dovrà procedere alla rottamazione dello stesso e alla conseguente cancellazione dall'inventario.

Il Direttivo del Gruppo Comunale provvede alla tenuta del registro inventario e alla custodia dei beni ricevuti in consegna.

TITOLO IV

INTERVENTI DI EMERGENZA

Art. 9 - Eventi calamitosi. Interventi di soccorso e assistenza

Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale dovuta all'insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno alla incolumità delle persone e dei beni, il Sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale.

Qualora la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza.

Art. 10 – Fase di allertamento

Il Sindaco, quale autorità locale di protezione civile, provvede con tutti i mezzi a disposizione agli interventi immediati per fronteggiare l'emergenza e ad azionare il sistema d'allarme mediante:

- a) l'urgente convocazione del Comitato Comunale di protezione civile;
- b) la pronta mobilitazione del Gruppo Comunale volontario di protezione civile;
- c) la tempestiva attivazione del Centro operativo Comunale;
- d) la immediata informazione agli organi di soccorso e alle strutture sanitarie per gli eventuali interventi di loro competenza;

- e) la pronta mobilitazione del corpo di Polizia Locale, eventualmente coadiuvato dalle forze di polizia messe a disposizione dal Prefetto;
- f) la tempestiva informazione agli altri organi di protezione civile (Prefetto e Presidente della Giunta Regionale);
- g) il tempestivo impiego delle strutture e mezzi comunali per l'approntamento della fase di emergenza e per i successivi interventi di soccorso e ripristino;
- h) l'immediato allertamento della popolazione interessata all'evento calamitoso e l'adozione dei necessari provvedimenti previsti dai piani di emergenza.

TITOLO V

IL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 11 – Finalità del Gruppo Comunale volontario di protezione civile.

E' costituito il Gruppo Comunale volontario di protezione civile cui possono aderire cittadini di ambo i sessi, in possesso dei requisiti psicofisici necessari, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito del servizio di protezione civile in attività di previsione, prevenzione, nonché di soccorso e di ripristino da calamità e catastrofi.

Il Gruppo Comunale volontario svolge la propria attività secondo le direttive del Sindaco e degli altri organi di protezione civile, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dalla normativa vigente.

Art. 12 – Requisiti di ammissione al gruppo

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco, previo accertamento dei necessari requisiti psicofisici.

L'ammissione al gruppo dovrà essere comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:

- avere conseguito la maggiore età ;
- essere idoneo all'attività ed esente da difetti che possono influire negativamente sul servizio o essere idoneo ad attività che non comportino compiti operativi;
- essere esenti da condanne penali ovvero di procedimenti penali che siano pregiudizievoli per il servizio;
- svolgere attività non contrastanti con le finalità previste nel presente regolamento;
- essere disponibili a partecipare alle attività di addestramento organizzate dal Gruppo, nonché alle attività ordinarie e straordinarie di protezione civile.

Art. 13 – Membri effettivi e aggregati

I volontari ammessi al gruppo acquisiscono la qualifica di effettivi dopo aver svolto con diligenza il periodo di prova della durata di sei mesi e aver frequentato con esito positivo il corso di addestramento di base, o garantendo di frequentare il 1° corso utile entro l'anno.

Sono esonerati dal periodo di prova coloro che all'atto della domanda presentino un curriculum personale attestante il possesso di specifica professionalità ed attitudine all'attività di protezione civile.

Al Gruppo Comunale volontario di protezione civile possono far parte, previo accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo, volontari aggregati che svolgano attività di supporto al gruppo, secondo le direttive di servizio impartite dal Coordinatore.

Il Comune individua le forme più opportune per dare adeguata informazione e per incentivare l'adesione dei cittadini al Gruppo Comunale di protezione civile.

I volontari ammessi saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e il ruolo assegnato.

Tale tesserino di riconoscimento dovrà essere posto sulla divisa di servizio durante le attività o manifestazioni addestrative di protezione civile.

TITOLO VI

ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 14 - Organi del gruppo

Il Gruppo Comunale volontario è costituito dai seguenti organi:

- il Coordinatore;
- il Comitato direttivo;
- l'Assemblea del Gruppo.

Il Coordinatore:

E' eletto dall'Assemblea dei volontari tra i membri effettivi del gruppo e nominato con decreto del Sindaco.

Il Coordinatore nomina tra i componenti del Comitato direttivo un Vice coordinatore, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, e un Segretario scelto tra i componenti dell'Assemblea. Quest'ultimo provvede alla tenuta delle schede individuali di iscrizione dei volontari, nonché al

disbrigo della corrispondenza e dagli adempimenti amministrativi che sono necessari per assicurare il funzionamento del servizio.

Il Coordinatore dura in carica tre anni e può essere riconfermato dall'Assemblea dei Volontari.

Dirige e coordina l'attività di gruppo e dà puntuale esecuzione alle direttive del Sindaco, cui dipende funzionalmente. E' responsabile della corretta tenuta dei mezzi e delle attrezzature affidate in uso al gruppo.

Cura inoltre l'attuazione degli adempimenti previsti dal presente regolamento e partecipa alle riunioni del Comitato Comunale di protezione civile.

Il Coordinatore provvede, entro il 31 ottobre di ogni anno, ad inviare al Sindaco il programma delle attività di protezione civile da effettuarsi l'anno successivo.

Provvede altresì, entro il 31 marzo, a trasmettere una dettagliata relazione sull'attività svolta dal gruppo l'anno precedente.

Il Comitato direttivo

E' Costituito dal Coordinatore del gruppo e da 4 membri eletti dall'Assemblea dei volontari.

Il Comitato direttivo ha il compito di formulare le proposte dei piani o programmi annuali delle attività di protezione civile.

Collabora inoltre con il Comitato Comunale di protezione civile alla promozione e organizzazione delle iniziative e delle esercitazioni previste dal programma annuale, nel rispetto delle indicazioni e direttive emanate dal Sindaco.

Propone al Sindaco l'elenco dei mezzi e delle attrezzature occorrenti per l'addestramento e l'equipaggiamento dei volontari.

Il Comitato direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Esso viene convocato dal Coordinatore ogni qualvolta lo ritenga necessario e comunque non meno di tre volte all'anno.

L'Assemblea del gruppo

E' costituita da tutti i volontari effettivi iscritti al Gruppo comunale volontario di protezione civile.

All'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i volontari aggregati di cui al precedente art. 13.

Essa si riunisce almeno una volta l'anno per iniziativa del Coordinatore in carica o quando lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti. In assenza del Coordinatore o del Vice coordinatore l'Assemblea

viene convocata dal Sindaco con avviso scritto almeno cinque giorni prima della riunione, fatti salvi i casi di emergenza.

L'Assemblea provvede alla nomina del Coordinatore e dei membri del Comitato direttivo del gruppo e alla approvazione dei piani o programmi annuali delle attività del gruppo.

Formula inoltre indicazioni e proposte al Comitato comunale di protezione civile e collabora con il Coordinatore allo svolgimento delle attività programmate.

L'Assemblea è presieduta dal Coordinatore in carica o, in caso di assenza, dal Vice coordinatore. In caso di assenza di entrambi, l'Assemblea sarà presieduta dal volontario più anziano di età.

TITOLO VII

ADDESTRAMENTO DEI VOLONTARI E DOTAZIONE DEI MEZZI

Art. 15 – Esercitazioni addestrative

I volontari sono addestrati attraverso varie attività di formazione promosse dagli Organi competenti comunali, provinciali, regionali e nazionali che si avvalgono a tal fine degli Enti addestratori previsti dalla vigente normativa o comunque di figure professionali particolarmente qualificate nei diversi settori della protezione civile.

Sarà cura del Sindaco, sentito il parere del Coordinatore, promuovere le iniziative di addestramento dei volontari che prestano la loro opera nell'ambito del Gruppo Comunale volontario di protezione civile, attraverso l'utilizzo di professionisti ed esperti nelle tecniche di previsione, prevenzione e soccorso.

Il Sindaco promuove ed incentiva la partecipazione dei volontari alle esercitazioni programmate dagli organi comunali, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile, nonché alle manifestazioni organizzate da Enti, gruppi od associazioni operanti nel settore della protezione civile.

Art. 16 – Equipaggiamento dei volontari

Il Comune provvede a fornire a ciascun volontario l'uniforme di servizio da indossarsi esclusivamente per attività del Gruppo di Protezione Civile, previamente autorizzate.

I volontari sono tenuti a portare l'uniforme con dignità e decoro e ne sono responsabili in solido.

Il volontario che cessa la sua attività, qualunque sia la causa, è tenuto a restituire tempestivamente la divisa di servizio e l'equipaggiamento ricevuti in consegna.

Il Segretario del gruppo avrà cura di tenere aggiornato l'inventario dei materiali e dei mezzi dati in uso ai volontari, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento o disciplinare l'uso.

Art. 17 – Materiali e mezzi in dotazione

I materiali e le dotazioni affidate al Gruppo Comunale volontario di protezione civile sono di proprietà del Comune, con vincolo di destinazione d'uso al servizio comunale di protezione civile.

L'impiego dei mezzi e materiali in dotazione al Gruppo dovrà essere disciplinato con specifico disciplinare d'uso anche al fine di responsabilità civili.

La fornitura dei mezzi per il servizio di protezione civile potrà essere effettuata anche attraverso accordi o convenzioni tra Enti locali come previsto dal precedente art. 5

TITOLO VIII

DIRITTI E DOVERI DEI VOLONTARI E MODALITA' D'IMPIEGO

Art. 18 – Doveri dei volontari

I volontari partecipano alle attività indicate nel precedente art. 11 con impegno, diligenza e spirito di collaborazione, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento e delle direttive impartite dal Sindaco e dal Coordinatore del Gruppo.

Gli appartenenti al Gruppo non possono svolgere alcuna attività contrastante con la finalità del servizio, né possono accettare alcuna remunerazione per la loro opera.

Nell'espletamento della propria attività di protezione civile, i volontari hanno il dovere di osservare le norme di comportamento che devono ispirarsi al principio di lealtà e correttezza.

Art. 19 – Diritti dei volontari

Al Gruppo Comunale volontario è riconosciuto il diritto di chiedere l'iscrizione al registro delle organizzazioni di volontariato istituito con D.P.R. 194/01 presso il Dipartimento della protezione civile, previo accertamento dei requisiti di moralità, capacità operativa e assenza di condanne penali ovvero di procedimenti penali in corso a carico dei volontari.

Il Gruppo Comunale volontario può inoltre chiedere l'iscrizione all'Albo regionale delle Associazioni ed organizzazioni di volontariato di protezione civile.

I volontari effettivi possono altresì chiedere l'iscrizione nei ruoli della Prefettura di Bergamo, secondo le modalità dalla stessa previste .

I volontari sono tenuti a partecipare assiduamente alle attività di addestramento che vengono organizzate dall'Amministrazione comunale o da altri Enti di protezione civile riconosciuti dalla normativa vigente, Essi hanno il dovere di comportarsi con correttezza e lealtà, avendo cura di mantenere in buono stato l'uniforme assegnata loro in dotazione.

Ai volontari effettivi ed aspiranti volontari viene fornita idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e responsabilità civile per la partecipazione agli interventi addestrativi di emergenza, soccorso e per ogni altra attività ordinaria o straordinaria di protezione civile debitamente autorizzata dai competenti organi. Il relativo onere è a carico del Comune.

Ai volontari impegnati in attività di soccorso o di emergenza, preventivamente autorizzate dai competenti organi di protezione civile, vengono garantiti per il periodo d'impiego i seguenti benefici:

- a) mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- b) mantenimento del trattamento economico e previdenziale;
- c) copertura assicurativa;
- d) rimborso delle spese sostenute

Al volontario è riconosciuto il diritto di recesso, fatto salvo il dovere da parte dello stesso di comunicare per iscritto tale decisione al Sindaco e al Coordinatore del gruppo.

Art. 20 – Sanzioni disciplinari

Il mancato rispetto del presente regolamento può comportare la sospensione temporanea del volontario con atto del Sindaco, il quale potrà disporre, previo parere del Coordinatore, l'applicazione del provvedimento di espulsione dal Gruppo in caso di gravi e reiterate violazioni o inadempienze. In ogni caso è garantito al volontario il diritto di essere preventivamente sentito e di far valere le proprie ragioni.

Il volontario ha l'obbligo di provvedere alla restituzione dell'intero equipaggiamento fornito dall'Amministrazione comunale entro 10 giorni dal provvedimento di espulsione.

Art. 21 – Modalità di impiego dei volontari

Le modalità d'impiego del Gruppo Comunale volontario di protezione civile sono quelle previste dal presente regolamento e dal Piano Comunale di protezione civile, che dovrà prevedere il piano operativo d'impiego del Gruppo.

Il Gruppo dovrà inoltre attenersi alle direttive del Sindaco e del Comitato Comunale di protezione civile osservando le indicazioni operative che verranno di volta in volta impartite dal Coordinatore del Gruppo.

Art. 22 – Interventi in ambito extra-comunale

Il Sindaco autorizza, su richiesta dei competenti organi di protezione civile previsti dalla normativa vigente o di altri Enti, il Gruppo Comunale volontario di protezione civile ad effettuare interventi addestrativi o di emergenza e soccorso in ambito locale, provinciale, regionale, nazionale ed

extranazionale, anche attraverso la partecipazione a colonne mobili eventualmente costituite da Prefettura, Provincia e Regione.

Per interventi richiesti da Enti privati per manifestazioni pubbliche, verrà richiesto un contributo forfetario da definirsi di volta in volta, a titolo di rimborso spese.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 – Pubblicità del Regolamento

Il presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico presso l'Ufficio comunale di protezione civile e presso il Centro Operativo Comunale di cui al precedente art. 6 .

Copia del presente regolamento viene consegnata ai componenti del Gruppo Comunale volontario di protezione civile, nonché ai nuovi volontari all'atto dell'iscrizione al gruppo.

Copia del regolamento è inviata ai membri del Comitato Comunale di protezione civile e ai responsabili degli uffici e dei servizi del comune.

Art. 24 – Entrata in vigore ed abrogazioni

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di protezione civile, nonché alle circolari e direttive emanate dagli organi comunali, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile.

Il presente regolamento diviene esecutivo nei termini previsti dal vigente Statuto comunale, previa pubblicazione all'Albo pretorio.

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogata ogni disposizione con esso incompatibile contenuta in altri regolamenti comunali.